COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA



Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4

OGGETTO:

Approvazione regolamento definizione agevolata delle controversie tributarie.

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di marzo alle ore 18:00, nella Sala delle riunioni si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Carica	Presente/Assente
SINDACO	Presente
CONSIGLIERE	Assente
CONSIGLIERE	Assente
CONSIGLIERE	Presente
	SINDACO CONSIGLIERE

Presenti 9 Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Mogni dott. Gianni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6 "Definizione agevolata delle controversie tributarie" del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con legge n. 136 del 2018, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 marzo 2019 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018;

Considerato che:

fino alla data di approvazione della presente delibera risultano pendenti i seguenti ricorsi:

- O Commissione tributaria provinciale: n. 1 ricors0 per un importo complessivo d'imposta accertata pari ad 68.485,00 euro;
- o Commissione tributaria regionale: n. 00 appelli;
- O Corte di Cassazione: n. 00 ricorsi;
- $_{\odot}\,$ non pendono ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente gli interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del DI n. 119 del 2018;
- per importi superiori a mille euro è prevista una rateizzazione dei pagamenti in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare

generale degli enti locali in materia di entrate.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controverse tributarie pendenti.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;

Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- 2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Infine, il

Consiglio Comunale

stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, considerato che dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 31 luglio 2019 sono sospesi i termini di impugnativa delle sentenze, sia per il Comune che per il contribuente.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 18-03-2019 Il Responsabile

F.to Barbara Ghio

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 18-03-2019 Il Responsabile

F.to Barbara Ghio



COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Ai sensi dell'art. 1, comma 16, del D.L. n. 119/2018 e ss.mm.ii.

del.	n	del	
			_

INDICE:

- art.1 Oggetto del regolamento
- art.2 Oggetto della definizione agevolata
- art.3 Termini e modalità di presentazione della domanda
- art.4 Importi dovuti
- art.5 Perfezionamento della definizione
- art.6 Diniego della definizione
- art.7 Sospensione termini processuali
- art. 8 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà riconosciuta dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, così come convertito con legge 17 dicembre 2018 n. 136, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in materia di tributi locali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi, a cui è attribuita la gestione del tributo.
- 3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 24 ottobre 2018, n. 119.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1.Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune quale impositore.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

- 1. La domanda di definizione agevolata della controversia, di cui all'articolo 2, deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune, può essere notificata con raccomanda A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
- 2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Art. 4 - Importi dovuti

- 1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi, calcolati sul valore della lite, come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs.n. 546/1992, sulla base delle somme indicate nell'atto impugnato:
 - 90% del valore della lite, per ricorsi pendenti al primo grado di giudizio;
 - 40% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di primo grado;
 - 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di secondo grado;
 - 5% del valore della lite, nel caso di ricorso pendente presso la Corte di Cassazione.
- 2. Sono escluse dal pagamento di cui al comma 1 le sanzioni collegate al tributo e gli interessi.

- 3. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto:
 - il 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisprudenziale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24 ottobre 2018;
 - il 40% nelle altre ipotesi.
- 4. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo a cui si riferiscono, non sono dovute sanzioni se il rapporto del tributo è stato oggetto di definizione, anche diversa, rispetto a quella prevista dal D.L. n. 119/2018 e ss.mm.ii..
- 5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio.
- 6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
- 7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono autoliquidati dal contribuente.
- 8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3.

Art. 5 - Perfezionamento della definizione

- 1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento, entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.
- 2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro, è possibile eseguire il pagamento in forma rateale nella seguente misura¹:
 - a) per valori superiori a euro 1.000 e fino ad euro 10.000, sono ammesse fino a 10 rate;
 - b) per valori superiori a euro 10.000 e fino ad euro 50.000, sono ammesse fino a 24 rate:
 - c) per valori superiori a euro 50.000, sono ammesse fino a 36 rate.
- 3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1, con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, previa presentazione della specifica istanza, per ognuno di tali atti, con il modello reso disponibile dal Comune.

Art. 6 - Diniego della definizione

- 1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
- 2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Art. 7 - Sospensioni termini processuali

- 1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
- 2. Per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua esecutività.



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL SINDACO

F.to Pesce Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mogni dott. Gianni

Questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 28-03-2019 per 30 giorni consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 28-03-2019

Reg. Pubbl. n. 126

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mogni dott. Gianni

Contro di essa non sono pervenute opposizioni Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 18-03-2019

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mogni dott. Gianni

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 28-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mogni dott, Gianni